

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DELLA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF – ANNO 2022**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siena n. 36 del 27/02/2007, e successivamente modificato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/02/2008;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/02/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 27/04/2012;
- Deliberazioni del Commissario Straordinario (con i Poteri del Consiglio Comunale) n.137 e 138 del 03/09/2012.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/04/2022;

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 142, Legge 27.12. 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di Siena, con deliberazione n° 42 del 22.2.2000, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 10 L.191/98.

Art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VARIAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'ALIQUOTA

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art.1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.

La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene stabilita con il presente regolamento, ed inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360", come disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

La variazione dell'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito in:

- a) zero virgola settecentotrentacinque punti percentuali (0,735%) per lo scaglione di reddito imponibile fino a 15.000,00 Euro;
- b) zero virgola settantotto punti percentuali (0,78%) per lo scaglione di reddito oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 Euro;
- c) zero virgola settantanove punti percentuali (0,79%) per lo scaglione di reddito oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 Euro;
- d) zero virgola ottanta punti percentuali (0,80%) per lo scaglione di reddito oltre 50.000,00 Euro.

Art. 3

SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI

Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 360/98, comma 3-bis, è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF di € 12.000 (dodicimila), per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad € 12.000 (dodicimila).

Art. 4

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, dal 1° gennaio 2022.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme statali in materia.